



COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA

N.366 del Reg. Data 05-10-2020	Oggetto: IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI. MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO. AFFIDAMENTO NUOVO INCARICO LEGALE.
---	---

L'anno duemilaventi addi cinque del mese di ottobre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la determinazione dirigenziale della Provincia di Ascoli Piceno n. 1430 del 08.10.2018, trasmessa in allegato alla nota prot. n. 22513 del 11.10.2018 nella parte in cui si esprime parere favorevole di V.I.A. sull' impianto esistente di smaltimento di rifiuti liquidi pericolosi e non sito in Maltignano, località Basso Marino;

DATO ATTO che il suddetto impianto risulta proprietario del Consorzio per lo Sviluppo industriale delle Valli del Tronto, Aso e Tesino (Piceno Consind), gestito attualmente dalla Società Uniproject Srl;

EVIDENZIATO che tale impianto è stato realizzato in due distinte fasi: una "prima" trae origine dalla DGR n. 2323 del 28.09.1998 mentre una "seconda" dalla DGR n. 1227 del 24.05.1999; in entrambe le occasioni, venivano adottati una serie di provvedimenti autorizzativi, con il parere contrario di questo Ente, i quali tuttavia venivano rilasciati senza aver esperito preventivamente una procedura di valutazione di impatto ambientale (c.d. V.I.A.), nonostante il DPR 12.04.1996 nella sua formulazione vigente all' epoca delle predette delibere di Giunta Regionale ne imponesse l'esecuzione per tutti gli impianti di trattamento rifiuti con capacità superiore a 100 t/g;

CONSIDERATA la posizione assunta da questa Amministrazione in tutti questi anni, caratterizzata da ferma opposizione al rilascio di una V.I.A. c.d. postuma, testimoniata da atti e pareri contrari espressi in ogni sede e nelle competenti conferenze di servizi convocate dalla Provincia di Ascoli Piceno, fondata su irrisolte questioni di natura urbanistica ed ambientale (rischio esondazione del fiume Tronto, immissioni odorifere provenienti dall' impianto e reputate moleste dagli abitanti della adiacente frazione Caselle di Maltignano, limiti allo scarico in fognatura, distanza dell' impianto da centro abitato e da siti sensibili come scuole, impianti sportivi inferiore a 500 mt, ecc.);

RILEVATO inoltre quanto segue:

- La procedura di A.I.A., avviata dal gestore nel lontano 2004, a seguito di rinuncia della domanda di V.I.A. nel 2012, veniva "ripresa" dal predetto soggetto sempre nel 2012 e sfociava in un provvedimento di diniego della Provincia di Ascoli Piceno (determinazione dirigenziale n. 1582 del 14.11.2018);

- Nel 2016 si avviava una nuova procedura di VIA relativa ad un progetto di modifica dell' impianto;
- La Provincia di Ascoli Piceno con determinazione dirigenziale n. 1430 del 08.10.2018 esprimeva alla fine giudizio favorevole di V.I.A. pur con il parere negativo del Comune di Maltignano sull' impianto in oggetto;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 7 del 04.02.2019, con la quale si stabiliva quanto segue:

- 1) *Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.*
- 2) *Di prendere atto e far propria l'intenzione del Sindaco di Maltignano di esperire ricorso straordinario al Capo dello Stato ex art. 8 del DPR n. 1199/1971 avverso il provvedimento dirigenziale della Provincia di Ascoli Piceno n. 1430 del 08.10.2018, descritto in premessa, nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi al suddetto atto;*
- 3) *Di autorizzare il Sindaco di Maltignano ad avviare il sopra citato giudizio instaurato avanti al Presidente della Repubblica;*
- 4) - *omissis*

DATO ATTO che questo Ente ha presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato avverso il provvedimento dirigenziale della Provincia di Ascoli Piceno n. 1430 del 08.10.2018 (ricorso notificato in data 05.02.2019);

RICHIAMATI i seguenti propri atti:

- Determinazione n. 34/2019 avente ad oggetto "Ricorso al Capo dello Stato ai sensi dell' art. 8 del DPR n. 1179/1971 avverso provvedimento della Provincia di Ascoli Piceno di rilascio di giudizio favorevole di V.I.A. su impianto di smaltimento rifiuti in Maltignano. Affidamento di incarico legale";
- Determinazione n. 524 del 30.12.2019, avente ad oggetto "“Ricorso al Capo dello Stato ai sensi dell' art. 8 del DPR n. 1179/1971 avverso provvedimento della Provincia di Ascoli Piceno di rilascio di giudizio favorevole di V.I.A. su impianto di smaltimento rifiuti in Maltignano. Integrazione impegno di spesa”;

VISTA la determinazione dirigenziale della Provincia di Ascoli Piceno n. 583 del 29.05.2020, trasmessa a questo Ente in allegato a nota del 10.06.2020, con la quale è stata rilasciata alla predetta società Uniproject srl l' autorizzazione integrata ambientale per il suddetto impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali liquidi pericolosi e non pericoli, sito in Maltignano, in Via Bonifica;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 73 del 05.10.2020 con la quale:

- è stato autorizzato il Sindaco alla presentazione, tramite legale di fiducia, di motivi aggiunti al predetto ricorso straordinario al Capo dello Stato, presentato da questo Ente ai sensi dell' art. 8 del DPR n. 1199/1971 avverso il provvedimento dirigenziale della Provincia di Ascoli Piceno n. 1430 del 08.10.2018, descritto in premessa;
- È stato autorizzato il Sindaco di Maltignano a presentare integrazione al sopra citato giudizio instaurato avanti al Presidente della Repubblica chiedendo annullamento anche della determinazione dirigenziale della Provincia di Ascoli Piceno n. 583 del 29.05.2020, nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi al suddetto atto;
- Sono stati demandati al Responsabile del Settore Tecnico Comunale tutti gli adempimenti necessari all'individuazione del difensore legale del Comune di Maltignano per la ulteriore causa di che trattasi;

RICHIAMATE le linee guida n. 12 dell'Anac in merito all'affidamento dei servizi legali per cui:

- l'affidamento rientra nella fattispecie prevista dall'art. 17 comma 1 lett. d) del Codice dei Contratti Pubblici, e pertanto si configura la tipologia del contratto d'opera intellettuale di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice Civile consistendo nella trattazione della singola controversia o questione;
- il Comune di Maltignano non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni, per cui si rende necessaria l'affidamento di un incarico legale;
- l'art. 17 del D.lgs n.50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art.1 della legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii;
- la suddetta norma va coordinata con l'art.4 dello stesso D.lgs 50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità...";
- in applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, purché adeguatamente motivato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n.50/2016;

CONSIDERATO altresì che la questione assume un particolare rilievo giuridico che richiede una difesa particolarmente urgente;

ACQUISITA la disponibilità per vie brevi dell' Avv. Leonardo Filippucci , con studio in Macerata, via Velluti 19, già difensore legale incaricato con determinazione n. 34/2019 da questo Ente nel ricorso principale avanti al Capo dello Stato, il quale con nota prot. 8503 del 02.10.2020, ha formulato la propria offerta in €. 3.000,00, oltre Iva e CPA + Spese per Contributo unificato €. 650,00 per complessivi €. 5.027,36;

PRECISATO:

- che la scelta del professionista per l'incarico in parola è motivato dalla opportunità di dare continuità all' azione giudiziaria, coordinando il ricorso in parola con quello principale;
- che l'affidamento diretto al predetto professionista del servizio di patrocinio legale, in deroga al principio di rotazione, appare in tal caso consentito ed opportuno sotto il profilo dell' efficacia ed efficienza dell' azione amministrativa, tenuto conto della consequenzialità degli incarichi riferiti al medesimo grado di giudizio, nell' ottica del migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico;

EVIDENZIATO dunque che l'affidamento diretto dell' appalto in parola, previsto dall' art. 17 comma 1 lett. D) del D.Lgs. n. 50/2016, risponde, in tal caso, ai principi di ragionevolezza, efficacia e proporzionalità, attesa la ampia conoscenza della competenza dimostrata dal predetto professionista nei vari procedimenti e gradi di giudizio legati sempre alla medesima vicenda visto che lo stesso avvocato assiste sia l'Arpam nel giudizio pendente dinanzi al Tar Marche promosso dalla Uniproject srl avverso il diniego AIA emesso dalla Provincia di Ascoli Piceno;

RITENUTO OPPORTUNO, incaricare, ai sensi dell' art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 quale difensore legale a tutela degli interessi dell' Ente l' Avv. Leonardo Filippucci, in Macerata, via Velluti 19, al fine della presentazione di motivi aggiunti al predetto ricorso straordinario dinanzi al Presidente della Repubblica al fine di ottenere l' annullamento della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Ascoli Piceno n.583 del 29.05.2020;

PRECISATO che il servizio in parola non è presente tra le categorie elencate nel MEPA;
ATTESO che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 e/o conflitti di interesse ai sensi del DPR n. 62/2013;

PRECISATO che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000:

- il contratto ha come fine la difesa legale (appalto servizi legali) del Comune di Maltignano mediante la presentazione di motivi aggiunti al ricorso dinanzi al Presidente della Repubblica per l'annullamento anche della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Ascoli Piceno n. 583 del 10.06.2020 nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi al suddetto atto;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nella presente determinazione e in schema contrattuale, agli atti;
- la scelta del contraente è stata effettuata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A) del d.lgs. n. 50/2016 e del d.P.R n. 207/2010;

Visti gli artt. 107 e 109 del D.lgs. n. 267/2000;

Vista la propria competenza a disporre in materia, giusta attribuzione della responsabilità del servizio conferita, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n°267 del 18/08/2000;

DETERMINA

Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

- **Di prendere atto** dell'intenzione del Sindaco di Maltignano di presentare integrazione al sopra citato giudizio instaurato avanti al Presidente della Repubblica per ottenere l' annullamento del provvedimento della Provincia di Ascoli Piceno n.1430 del 08.10.2018, richiedendo l' annullamento anche della determinazione dirigenziale della Provincia di Ascoli Piceno n. 583 del 29.05.2020, nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi al suddetto atto;
- 1. **Di incaricare**, ai sensi dell' art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 quale difensore legale a tutela degli interessi dell' Ente nel sopra citato giudizio l' Avv. Leonardo Filippucci, in Macerata, via Velluti 19, al fine della presentazione di motivi aggiunti al suddetto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, al fine di ottenere l' annullamento della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Ascoli Piceno n.583 del 29.05.2020 nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi al suddetto atto;
- 2. **Di impegnare** la somma di Euro 5.027,36, disponibile al Cap. 138.0 del bilancio pluriennale 2020/2022, annualità 2020 per affidamento di incarico al predetto legale di fiducia ;
- 3. **Di precisare** che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000:
 - il contratto ha come fine la difesa legale (appalto servizi legali) del Comune di Maltignano mediante la presentazione di motivi aggiunti al ricorso dinanzi al Presidente della Repubblica per l'annullamento anche della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Ascoli Piceno n. 583 del 10.06.2020 nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi al suddetto atto;
 - le principali clausole negoziali essenziali sono contenute nella presente determinazione e in schema contrattuale, agli atti, da trasmettere al professionista per accettazione.
 - la scelta del contraente è stata effettuata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A) del d.lgs. n. 50/2016 e del d.P.R n. 207/2010;

La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile di cui all'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

La stessa, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale on line per 15 giorni consecutivi e quindi inserita nella Raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000 nonché nella sezione di Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Antonella Stuzzica

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

.....

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte.

Data 05/10/2020

Il Responsabile del servizio finanziario


Rag. Simona Simoni

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
268	05/12/2020	5.027,36	138		2020

Data 05/12/2020



Il Responsabile del servizio finanziario

Rag. Simona Simoni

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. 832 DEL REGISTRO DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, si attesta che la presente determinazione viene affissa, in data odierna, all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

MALTIGNANO, li 21-12-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
dott.ssa D'Emidio Paola